

NOTAIO MARIA CRISTINA CASALE
VIALE CARLO FELICE, 89 - 00185 ROMA
Tel. 06 70454688 - 06 70499798/757
Fax 06 77204234
C. F. CSL MCR 63P41 H501C
P. IVA 13149931001

Repertorio n. 6520

Raccolta n. 2266

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici

Addì tredici del mese di marzo

13 marzo 2015

In Roma, nel mio studio in viale Carlo Felice n. 89,

Avanti a me Dott. Maria Cristina Casale, Notaio in Roma, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

sono comparsi i signori:

ARISTI COTANI Evelina, nata a Roma il 18 ottobre 1990, residente in Roma, Via Po n. 58, codice fiscale RST VLN 90R58 H501V;

ARISTI COTANI Alessandro, nato a Roma il 2 settembre 1967, residente in Roma, Via Saluzzo n. 8, codice fiscale RST LSN 67P02 H501W;

PASSACANTILLI Paola, nata a Roma il 14 gennaio 1947, residente in Roma, Via Po n. 58, codice fiscale PSS PLA 47A54 H501Z.

Sono certa io Notaio dell'identità personale di detti componenti, ciascuno dei quali dichiara di essere cittadino italiano e conferma veritiera la dichiarazione come sopra resa in merito al proprio codice fiscale sopra riportato.

Detti componenti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Tra essi componenti è costituita una Associazione

senza scopo di lucro denominata: "Associazione Paolo Cotani",
con acronimo "APC".

L'Associazione ha sede legale in Roma, Via Gaspare Spontini
n. 22.

Art. 2 - L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

Art. 3 - L'Associazione persegue esclusivamente finalità culturali ed umanitarie e si propone di valorizzare l'opera artistica ed intellettuale di Gian Paolo Aristi Cotani, nato a Roma il 5 novembre 1940, e pertanto di: valorizzare l'archivio generale delle opere del Maestro; organizzare e sviluppare un catalogo generale della sua produzione artistica; promuovere e diffondere le sue opere attraverso ogni forma di comunicazione; organizzare mostre ed eventi sia in Italia che all'estero, curare monografie e promuovere studi sull'opera del Maestro ed in generale quanto necessario ai fini della valorizzazione e diffusione del suo lavoro; tutelare il diritto di autore e la circolazione delle immagini delle opere, pittoriche e non, del Maestro.

L'Associazione potrà rilasciare riconoscimenti di autenticità delle opere del Maestro sulla base del parere eventualmente rilasciato dal Comitato Scientifico ove costituito.

Art. 4 - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite dalle quote di iscrizione degli associati e dai contributi associativi annuali ordinari e da tutte le altre componenti elencate nell'articolo 21 dello statuto.



I componenti convengono che per il primo anno la quota di iscrizione all'Associazione e il contributo associativo ordinario siano entrambi pari ad euro 50,00 (cinquanta e centesimi zero).

Art. 5 - Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea degli associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente dell'Associazione; il Vice-presidente; il Segretario-economo.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea degli associati, composto da tre membri e che dura in carica tre esercizi.

Il primo Consiglio Direttivo viene nominato dagli associati nell'atto costitutivo.

La rappresentanza dell'Associazione verso i terzi ed in giudizio spetta al Presidente.

Art. 6 - Possono far parte dell'Associazione in qualità di associati, tutti i soggetti che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'Associazione è volontaria ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia l'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo; le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati.



Gli associati sono:

- fondatori: si considerano tali gli associati che hanno partecipato all'atto di costituzione dell'Associazione;
- ordinari: si considerano tali tutti gli associati che aderiranno successivamente all'Associazione;
- onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perchè hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale o economico alla vita dell'Associazione.

Tutti gli associati hanno diritto di voto.

Gli associati onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote associative.

Tutti gli associati hanno diritto di: partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione; partecipare all'Assemblea con diritto di voto; accedere alle cariche associative; prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

Tutti gli associati hanno il dovere di: osservare lo statuto dell'Associazione, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi associativi per la realizzazione delle finalità associative; mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti del-

l'Associazione e non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività; versare il contributo associativo annuale.

Art.7 - L'associazione è retta dallo statuto, contenente le norme sull'ordinamento e sulla amministrazione dell'Associazione stessa e, ove adottati, dai regolamenti interni.

Detto statuto, firmato dai comparenti e da me notaio, omessa-
ne la lettura per dispensa per me notaio avutane dagli stessi, si allega sotto la lettera "A" al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale.

I comparenti dichiarano di conoscere ed approvare in ogni sua parte lo statuto come sopra allegato.

Art. 8 - L'esercizio finanziario si apre il giorno 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2015.

Art. 9 - I comparenti signori ARISTI COTANI Evelina, ARISTI COTANI Alessandro e PASSACANTILLI Paola concordemente nominano essi stessi quali membri del Consiglio Direttivo, e ciascuno di detti nominati, per quanto di spettanza, accetta la relativa carica.

I comparenti, inoltre, concordemente nominano Presidente dell'Associazione la signora ARISTI COTANI Evelina, con i poteri specificati nello statuto allegato.

La neo eletta signora ARISTI COTANI Evelina in quanto presente, accetta la carica conferita, precisando di non trovarsi

in alcuno dei casi di ineleggibilità previsti dalla legge.

Le spese del presente atto e dipendenti, sono a carico dell'Associazione.

E richiesto io notaio ho ricevuto questo pubblico atto scritto a macchina da persona di mia fiducia, da me notaio completato a mano e da me letto ai componenti i quali, a mia domanda, lo dichiarano tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono e firmano a margine in una con me notaio alle ore 12,40.

Consta di due fogli scritti per intero su cinque pagine e undici righe di questa sesta pagina.

F.to: Evelina Aristi Cotani, Alessandro Aristi Cotani, Paola Passacantilli, Maria Cristina Casale notaio.



Allegato "A" al n. 6520 di repertorio e n. 2266 di raccolta

STATUTO

ART. 1

COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE

E' costituita l'associazione denominata "Associazione Paolo Cotani" con acronimo "APC".

L'associazione ha sede in Roma, in Via Gaspare Spontini n. 22.

L'Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile e dal presente Statuto, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 3.

ART. 2

DURATA

L'Associazione svolgerà la propria attività a tempo indeterminato.

ART. 3

SCOPO E OGGETTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità culturali ed umanitarie.

L'Associazione si propone di valorizzare l'opera artistica ed intellettuale di Gian Paolo Aristi Cotani, nato a Roma il 5 novembre 1940, e pertanto di: di valorizzare l'archivio generale delle opere del Maestro; organizzare e sviluppare un catalogo generale della sua produzione artistica; promuovere e diffondere le sue opere attraverso ogni forma di comunicazio-



ne; organizzare mostre ed eventi sia in Italia che all'estero, curare monografie e promuovere studi sull'opera del Maestro ed in generale quanto necessario ai fini della valorizzazione e diffusione del suo lavoro; tutelare il diritto di autore e la circolazione delle immagini delle opere, pittoriche e non, del Maestro.

L'associazione potrà rilasciare riconoscimenti di autenticità delle opere del maestro sulla base del parere eventualmente rilasciato dal Comitato Scientifico ove costituito.

ART. 4

GLI ASSOCIATI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

I soci si dividono in:

- 1) associati fondatori: si considerano tali gli associati che hanno partecipato all'atto di costituzione dell'Associazione;
- 2) associati ordinari: si considerano tali tutti gli associati che aderiranno successivamente all'Associazione;
- 3) associati onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perchè hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale o economico alla vita

dell'Associazione;

Tutti gli associati hanno diritto di voto.

Gli associati onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote associative.

ART. 5

MODALITA' DI AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

L'ammissione ad associato è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia l'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo; le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

ART. 6

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione degli associati è deliberata dall'Assemblea:

- 1) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- 2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;



3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;

4) per indegnità.

L'associato decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 7

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati hanno diritto:

- 1) di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- 2) di partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) di accedere alle cariche associative;
- 4) di prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia;

Tutti gli associati sono tenuti:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli orga-

ni associativi;

2) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

3) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;

4) a versare il contributo associativo annuale;

ART. 8

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) Assemblea degli associati;
- 2) Consiglio Direttivo;
- 3) Presidente dell'Associazione;
- 4) Vice-presidente;
- 5) Segretario-economo;

Organo eventuale

- 5) Collegio dei revisori dei conti.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 9

ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione.



L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non potrà ricevere più di due deleghe.

ART. 10

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- 2) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
- 3) delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- 4) delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- 5) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 2) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi agli associati almeno 8 (otto) giorni - ridotti a 5 (cinque) giorni in caso di convocazione urgente - prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorsi 5 (ridotti a 3 in caso di convocazione urgente) dalla prima convocazione, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea. La convocazione si ritiene ritualmente notificata anche attraverso mail.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

ART. 11

VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappre-



sentati.

ART. 12

VOTAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il voto favorevole di tutti i presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

ART. 13

VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario-economista e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

ART. 14

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Esso è formato da tre membri, nominati dall'Assemblea degli

associati fra gli associati medesimi e per la prima volta nell'atto costitutivo.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Vice-presidente.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) curare l'organizzazione e le iniziative di tutte le attività dell'Associazione;
- 3) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- 4) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea degli associati;

5) nominare l'eventuale Comitato Scientifico regolandone il funzionamento;

6) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;

7) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea degli associati ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno tre giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.




L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni annue del Consiglio Direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri poteri di amministrazione per compiere determinati atti o categorie di atti.

ART. 15

IL PRESIDENTE



Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea a maggioranza di voti ed è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione anche in giudizio.

Il Presidente è investito del potere di rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza, al membro del Consiglio Direttivo più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 16

I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- 1) libro degli associati;
- 2) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 3) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- 4) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 5) libro giornale della contabilità sociale;
- 6) libro dell'inventario.

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono numerati e firmati dal Presidente e dal Segretario-economista in ogni pagina.

ART. 17

IL VICE-PRESIDENTE

Il Vice-Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Il Vice-Presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

ART. 18

IL SEGRETARIO-ECONOMO

Il Segretario-economista viene eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi membri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.



Il Segretario-economo assiste il Presidente dell'Associazione nello svolgimento delle sue funzioni; redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente; tiene aggiornato l'elenco degli associati; cura la pubblicità degli atti, dei bilanci e rendiconti, nonché dei registri e dei libri associativi e provvede alla loro custodia; svolge le funzioni ad esso eventualmente delegate dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo.

ART. 19

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti se nominato è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dall'Assemblea anche fra persone estranee all'Associazione.

Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all'Assemblea degli associati le risultanze delle verifiche effettuate nel corso d'anno.

In alternativa al Collegio potrà essere nominato un Revisore Unico.

ART. 20

GRATUITA' DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

Eventuali compensi da corrispondere agli amministratori ed ai revisori sono determinati dall'Assemblea degli associati.

ART. 21

PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

- 1) da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- 2) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- 3) da contributi volontariamente versati dai propri associati;
- 4) dalle entrate dell'Associazione costituite dalle quote di iscrizione e dai contributi associativi annuali, nonché dal ricavato derivante dalle iniziative poste in essere per il raggiungimento dei fini istituzionali.

ART. 22

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario decorre dal giorno 1 gennaio al 31



dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione dieci giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati.

ART. 23

SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori e gli associati, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità analoghe.

ART. 24

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

F.to: Evelina Aristi Cotani, Alessandro Aristi Cotani, Paola Passacantilli, Maria Cristina Casale notaio.

Copia conforme all'originale, firmata a termini di legge, che
si rilascia, nelle more della registrazione per l'Agenzia
delle Entrate di Roma.

Roma, sedici marzo duemilaquindici.

Luigi Costantini

